



Città di Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza



“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023”

NOVEMBRE 2024

INDICE

Sommario

Articolo 1.....	3
Articolo 2.....	3
Articolo 3.....	3
Articolo 4.....	4
Articolo 5.....	5
Articolo 6.....	5
Articolo 7.....	6
Articolo 8.....	6
Articolo 9.....	6
Articolo 10.....	7
Articolo 11.....	8
Articolo 12.....	8
Articolo 13.....	9
Articolo 14.....	10
Articolo 15.....	11
Articolo 16.....	11
ALLEGATI – TABELLA 1.....	12
ALLEGATI – TABELLA 2.....	13

“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023”

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante e dell’ente concedente con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all’applicazione della presente disciplina:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell’allegato I.10 del Codice, “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, cui fa rinvio l’articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all’art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere

dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal **Responsabile del Servizio e/o Responsabile Unico del Progetto** ai fini della successiva individuazione da parte del **Responsabile del Servizio e/o dalla Stazione Appaltante**.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma. In ogni caso, i dipendenti che prendono parte all'iter realizzativo dell'intervento – con o senza firma di documenti – possono anche essere inseriti successivamente all'interno del Gruppo di Lavoro, ovvero definiti in elenco nominativo quale presa d'atto da parte del Dirigente/R.U.P. di quanto espletato negli stessi atti di liquidazione dell'incentivo;
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile del Servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate, nonché motivata in sede di rendiconto di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
6. 8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
7. Il personale facente parte del Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo di riferimento per la realizzazione di un procedimento amministrativo deve svolgere l'incarico durante il normale orario di lavoro; le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti. Qualora si rendesse necessario, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al presente

regolamento, potrà svolgere il proprio lavoro in orario straordinario: in tal caso, le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

8. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali connessi con l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente regolamento sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti sono erogati nel rispetto della disciplina incentivante di queste ultime.
3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6

(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando la Stazione Appaltante si avvale di una Centrale di Committenza, su richiesta di quest'ultima, può corrispondere alla Centrale di Committenza la quota parte dell'incentivo per come disciplinato all'art. 11 e comunque nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
3. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la struttura del Servizio del Personale fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili del Servizio/dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al **2%** dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'**80%**, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al **20%**, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%

oltre euro 1.000.000,00

1,5%

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.

Articolo 11

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. In assenza di collaboratori addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase/Responsabile attività.
4. Nel caso in cui non siano nominati Responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione le relative aliquote sono erogate al Responsabile Unico del progetto.
5. Nel caso in cui non siano nominati addetti all'ufficio di direzione lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)/Collaboratori all'attività di direzione dell'esecuzione, le relative aliquote sono erogate al Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione.
6. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori che abbiano determinato aumenti di costo e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati aumenti di costo per errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che, l'aumento di costo determinato dall'errore, ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni per i ritardi, in mancanza di adeguate giustificazioni, sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, della presente disciplina. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:
 - 3.1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività stabilite, in mancanza di adeguate giustificazioni, si possono applicare le seguenti riduzioni:
 - a) *incremento dei tempi fino al 30% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;*
 - b) *incremento dei tempi dal 31% fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 30%;*
 - c) *incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.*
 - 3.2. Qualora si verificassero, a seguito di errori, incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, in mancanza di adeguate giustificazioni, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) *incremento dei costi di realizzazione dell'opera fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;*
 - b) *incremento dei costi di realizzazione dell'opera dal 26% fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 30%;*
 - c) *incremento dei costi di realizzazione dell'opera oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%*
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile del Servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni consentite a norma del Codice degli Appalti e correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
 - sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 13 *(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte

dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. La distribuzione dell'incentivo tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) costituenti il Gruppo di Lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Progetto in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del Progetto, previa valutazione di quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
4. L'incentivo viene normalmente corrisposto con Disposizione del Dirigente/Responsabile del Servizio preposto tramite atto amministrativo, in seguito ad avvenuto espletamento rispettivamente della fase relativa all'*iter tecnico-amministrativo dalla programmazione dell'opera/servizio/fornitura all'aggiudicazione della gara d'appalto* (denominata "1° fase") e dell'*iter tecnico-amministrativo di realizzazione dell'opera/esecuzione servizio/fornitura e collaudo/verifica di conformità* (denominata "2° fase").
5. Fermo restando che la possibilità di erogare incentivi tecnici alle sole procedure che conducono all'affidamento di lavori, forniture e servizi, atteso che il comma 1 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, prevede che "*Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole **procedure di affidamento** di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e **degli enti concedenti**.....*", in caso di mancato completamento e/o perfezionamento di una delle due fasi di cui comma 4 del presente articolo per motivi non riconducibili a mancanze del personale responsabile, il R.U.P. dell'intervento - ovvero il Dirigente/Responsabile del Servizio - può riconoscere le attività specifiche completate che vengono interamente liquidate con le percentuali di cui all'art. 11.
6. Gli incentivi, una volta liquidati dal Responsabile a cui è stato assegnato il capitolo in sede di PEG, sono versati sulla busta paga del primo mese utile.
7. La liquidazione dell'*iter tecnico-amministrativo di realizzazione dell'opera/esecuzione servizio/fornitura e collaudo/verifica di conformità* (denominata "2° fase") nel caso di appalti la cui esecuzione si estenda a più esercizi finanziari, può essere liquidata alla fine di ogni anno sulla base dello stato di avanzamento dei lavori/servizio/fornitura dell'appalto.
8. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza temporale:

ATTIVITA' ESPLETATE E LIQUIDATE	EROGAZIONE IN BUSTA PAGA
Gen – Feb – Mar – Apr	MAGGIO
Mag – Giu – Lug - Ago	SETTEMBRE
Set – Ott – Nov - Dic	GENNAIO

Articolo 15
(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Per le procedure avviate prima del 1° luglio 2023, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.

Articolo 16
(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	2%				2%
Responsabile unico del progetto		5%	8%	17%	30%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1%	1%	2%	3%	7%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1%	2%	5%	5%	13%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		2%			2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		3%			3%
Redazione del progetto esecutivo		3%			3%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		4%			4%
Verifica del progetto		6%			6%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura), personale commissioni giudicatrici di gara; personale verifica requisiti per redazione contratti ed adempimenti di registrazione			5%		5%
Direzione dei lavori				9%	9%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				3%	3%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				5%	5%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Certificato di Regolare Esecuzione				5%	5%
Collaudo statico (eventuale)				3%	3%
Totale					100%

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	2%				2%
Responsabile unico del progetto		5%	8%	17%	30%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	2%	3%	4%	4%	13%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1%	2%	5%	5%	13%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		18%			18%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura), personale commissioni giudicatrici di gara; personale verifica requisiti per redazione contratti ed adempimenti di registrazione				7%	7%
Direzione dell'esecuzione				9%	9%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				3%	3%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				5%	5%
Totale					100%